



## **COMUNE DI MARANO LAGUNARE**

Provincia di Udine  
Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE  
[www.comune.maranolagunare.ud.it](http://www.comune.maranolagunare.ud.it)  
P.E.C. [comune.maranolagunare@certgov.fvg.it](mailto:comune.maranolagunare@certgov.fvg.it)



# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

<b>APPROVATO con deliberazione C.C.</b>	<b>in data</b>	<b>pareri/nulla osta</b>
<b>n. 47</b>	<b>30.10.2009</b>	

# INDICE

## **TITOLO I - Principi generali**

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Impianti sportivi comunali
- Art. 3 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 4 Soggetti aventi titolo di accesso agli impianti sportivi comunali
- Art. 5 Tariffe d'uso
- Art. 6 Uso straordinario e revoca
- Art. 7 Richiesta di utilizzo degli impianti
- Art. 8 Uso dell'impianto e delle attrezzature
- Art. 9 Norme particolari per il campo sportivo
- Art. 10 Pubblico
- Art. 11 Divieto di sub- concessione
- Art. 12 Installazioni particolari
- Art. 13 Penalità

## **TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione**

- Art. 14 Destinatari della convenzione
- Art. 15 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 16 Gestione
- Art. 17 Manutenzione ordinaria
- Art. 18 Manutenzione straordinaria
- Art. 19 Attrezzature e beni mobili
- Art. 20 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 21 Manifestazioni al pubblico
- Art. 22 Norme transitorie e finali

# **Titolo I**

## **Principi generali**

### **Articolo 1**

#### **Finalità del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione delle strutture, dei servizi e degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità all'art. 9 dello Statuto comunale.

### **Articolo 2**

#### **Impianti sportivi comunali**

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi ad Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico, nell'interesse generale della collettività, per la promozione e la pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, motoria e ricreativa garantisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

### **Articolo 3**

#### **Definizione degli impianti sportivi comunali**

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Palestra comunale di Via Serenissima;
- 2) Campo sportivo comunale con relativi servizi ed impianti annessi sito in Via Lignano/Via Unità d'Italia;
- 3) Campi da tennis di Via delle Valli.

### **Articolo 4**

#### **Soggetti aventi titolo di accesso agli impianti sportivi comunali**

All'utilizzo degli impianti sportivi comunali, per quelle specialità sportive per le quali sono stati realizzati o sono compatibili, hanno accesso, nell'ordine:

**1) Palestra comunale**

- a) gli studenti delle scuole per l'attività sportiva scolastica
- b) i soggetti elencati alle successive lettere del presente articolo, previo obbligatorio e vincolante parere favorevole dei competenti organi scolastici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

**2) Campo sportivo e Campi da tennis**

- a) le società sportive, associazioni o gruppi organizzati, senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio di Marano Lagunare e con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60%degli iscritti totali;
- b) le società sportive, associazioni o gruppi organizzati, aventi sede nel territorio di Marano Lagunare e con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60%degli iscritti totali;
- c) le società sportive, associazioni o gruppi organizzati, senza scopo di lucro, aventi sede in altri Comuni;
- d) i soggetti privati, ove l'utilizzo dell'impianto o delle strutture sia compatibile con la fruizione individuale.

Ai sensi del presente articolo, si definiscono gruppi organizzati quelli costituiti da almeno dieci persone che non svolgano attività agonistiche e che abbiano come finalità lo svolgimento dell'attività ginnico-sportiva senza alcuno scopo di lucro.

A parità di condizioni si seguiranno le seguenti priorità:

- a) svolgimento dell'attività agonistica: vi rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo;
- b) svolgimento dell'attività giovanile: vi rientrano quelle attività svolte dalle società sportive

ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile;

- c) svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale: vi rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

## **Articolo 5**

### **Tariffe d'uso**

Le tariffe per l'utilizzo di ciascun impianto sportivo sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.

Esse sono differenziate per fasce temporali, per categorie di utilizzatori e finalità di utilizzo.

Le scuole usufruiscono gratuitamente degli impianti sportivi per l'attività sportiva scolastica; lo stesso dicasi per i gruppi organizzati militari.

## **Articolo 6**

### **Uso straordinario e revoca**

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso.

## **Articolo 7**

### **Richiesta di utilizzo degli impianti**

I soggetti di cui all'art. 4 che intendono utilizzare gli impianti sportivi continuativamente, devono presentare apposita domanda scritta al Comune .

La domanda deve contenere:

- generalità complete del richiedente e dati della società sportiva, associazione o gruppo organizzato di appartenenza;
- l'indicazione dell'impianto in cui il richiedente intende svolgere la propria attività;
- la disciplina sportiva per la quale intende utilizzare l'impianto;
- le date di inizio e cessazione dell'attività;
- la fascia oraria di utilizzazione richiesta;
- per le società sportive, il calendario di massima delle gare di campionato o degli allenamenti; copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dal quale risulti che la stessa non persegue fini di lucro;
- per i gruppi organizzati, un elenco completo dei componenti con i dati anagrafici e di residenza e la espressa dichiarazione che il gruppo non persegue fini di lucro;
- l'indicazione, per le società del presidente, per le associazioni del legale rappresentante e per i gruppi organizzati del responsabile;
- una dichiarazione espressa di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente regolamento e di liberazione del Comune da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero capitare agli atleti in occasione dell'attività sportiva svolta presso la struttura concessa.

Ai fini del presente regolamento non rientra nel concetto di lucro il recupero delle spese di gestione.

L'amministrazione comunale entro il 30 settembre programma l'uso degli impianti e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i richiedenti per coordinare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Salvo quanto previsto dal Titolo II, il responsabile del servizio potrà concedere in uso gli impianti ai richiedenti, previa verifica della disponibilità dell'impianto e del rispetto dei criteri individuati nel successivo articolo 8.

## **Articolo 8**

### **Uso dell'impianto e delle attrezzature**

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto concessionario potrà consentire l'uso, anche parziale, dell'impianto a terzi, pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società o associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata, con la maggiore diligenza e facendo osservare scrupolosamente l'orario concesso, intendendosi quest'ultimo il periodo minimo iniziale di 60 minuti, al quale potrà eventualmente aggiungersi un ulteriore periodo pari a 30 minuti o suo multiplo.

Il richiedente si intende obbligato a mantenere in perfetto stato di efficienza i locali, gli spazi sportivi, gli attrezzi, gli spogliatoi ed i servizi ricevuti dal Comune.

L'amministrazione comunale può in qualsiasi momento predisporre controlli destinati al perfetto utilizzo degli impianti ed al riscontro di eventuali danni delle strutture.

E' vietato l'accesso al campo della palestra con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto .

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è

strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nella sede comunale o nella sede dell'impianto è tenuto un apposito calendario nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società, l'associazione, il gruppo organizzato o il singolo atleta che utilizza l'impianto , il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente , cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione , custodia , gestione, etc...o danneggiamenti delle strutture, degli impianti e degli attrezzi si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile , in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

## **Articolo 9**

### **Norme particolari per il campo sportivo**

L'accesso alla recitazione interna del capo sportivo è proibito a tutti gli autoveicoli con esclusione dei mezzi autorizzati.

## **Articolo 10**

### **Pubblico**

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle



specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

## **Articolo 11**

### **Divieto di sub- concessione**

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale.

## **Articolo 12**

### **Installazioni particolari**

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

## **Articolo 13**

### **Penalità**

Comportano la sospensione o la revoca della concessione:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;

– la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente al legale rappresentante della società o dell'associazione, al responsabile del gruppo organizzato o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere, nel modo più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità e senza arrecare eventuale ulteriore pregiudizio ai diritti che possano competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dal responsabile del servizio.

## **TITOLO II**

### **AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE**

#### **Articolo 14**

##### **Destinatari della convenzione**

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Società e associazioni sportive dilettantistiche;
- b) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- c) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi organizzati sportivi;

- e) Istituzioni scolastiche;
- f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative;
- g) Cooperative o altre società private;
- h) Privati abilitati all'insegnamento della ginnastica;

## **Articolo 15**

### **Criteri per l'affidamento in gestione**

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale;
- selezione da effettuarsi sulla base di progetti ;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- garanzia compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;

- determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
- Adesione al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il gestore dovrà versare al Comune una cauzione pari al 2,5% del valore della convenzione.

## **Articolo 16**

### **Gestione**

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

I concessionari sono tenuti, di solito, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.

L'amministrazione comunale può prevedere nella convenzione una percentuale di rimborso degli oneri di gestione sostenuti presentando relativo rendiconto e per un importo comunque non superiore al 50% delle stesse su base annua.

Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport.

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato.

## **Articolo 17**

### **Manutenzione ordinaria**

I concessionari di cui al precedente articolo 14 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti. Per interventi più complessi che richiedono l'ausilio di

ditte esterne o di particolari attrezzature sarà l'amministrazione comunale che interverrà direttamente.

## **Articolo 18**

### **Manutenzione straordinaria**

L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, con esclusione degli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire danni provocati da utenti o da cattivo uso del bene concesso.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

## **Articolo 19**

### **Attrezzature e beni mobili**

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Eventuali sostituzioni, rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione, potranno essere ammesse previo preventivo accordo con il Comune.

## **Articolo 20**

### **Revoca e diritto all'informazione**

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la

segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

## **Articolo 21**

### **Manifestazioni al pubblico**

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

## **Articolo 22**

### **Norme transitorie e finali**

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali mancanze.

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono abrogate.